

## ACCERTAMENTO - 2021 -

### TERMINI DI NOTIFICA: CARTELLE DI PAGAMENTO

#### 01. NOZIONE

Le **cartelle di pagamento** derivanti da liquidazione automatica/controllo formale delle dichiarazioni **vanno notificate entro termini decadenziali**, questi termini a causa dell'emergenza epidemiologica in atto nell'anno 2020, sono stati posticipati.

Per altre fattispecie (ruoli derivanti da avvisi di accertamento/liquidazione o da sentenza), invece, i termini possono essere **di decadenza o di prescrizione**.

La cartella è lo strumento mediante il quale l'Agente della Riscossione notifica al contribuente la propria situazione debitoria. Viene formata in base al ruolo che proviene dall'ente che vanta il credito.

Gli enti, ad esempio i Comuni, che riscuotono in proprio o mediante concessionario locale si avvalgono **dell'ingiunzione fiscale**, che, al pari della cartella di pagamento, può, a seconda delle fattispecie, essere soggetta a prescrizione o decadenza.

Si consideri che il sistema del ruolo seguito dalla cartella è stato sostituito, in determinati casi, dall'accertamento esecutivo (che sostituisce il ruolo). In sostanza se le somme intimate nell'accertamento esecutivo non vengono sanate nei termini, il credito viene affidato alla Riscossione che, **senza necessità di cartella**, aziona le attività esecutive.

Prima di addentrarci nei diversi termini decadenziali o prescrittivi ricordiamo che qualora il termine cada di giorno festivo, **lo stesso è prorogato al giorno successivo non festivo** (articolo 66 DPR 600/1973 che rinvia all'articolo 2963 c.c.).

Opera quindi la proroga al primo giorno successivo non festivo in questo caso e **non opera se cade di sabato**.

Mentre per adempimenti e versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrative dal Ministero dell'economia, comprese le Agenzie fiscali questi termini sono ampliati anche al sabato.

## 02. QUANDO SI PERFEZIONA LA NOTIFICA

La Corte Costituzionale **ha enunciato il principio** secondo cui la notificazione si perfeziona, **per il notificante**, alla consegna dell'atto all'agente notificatore: pertanto, è a tale momento che occorre riferirsi per il rispetto del termine (sentenza 28/2004).

Nelle **notifiche a mezzo posta** la notifica si perfeziona nel momento della spedizione (articolo 60 DPR 600/1973).

Ciò prescinde dal momento del ricevimento della cartella da parte del contribuente.

Vediamo in tabella i diversi termini e, in questo caso, **non teniamo conto** delle proroghe emanate a seguito dell'emergenza COVID.

Cartella derivante da:	Termine	Norma
<b>Liquidazione automatica</b>	31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione	Art. 25 del DPR 602/73
<b>Controllo formale</b>	31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione	Art. 25 del DPR 602/73
<b>Rateazioni istituti deflativi del contenzioso</b>	31 dicembre del terzo anno successivo a quello dell'ultima rata del piano	Art. 25 del DPR 602/73
<b>Accertamenti in tema di tributi locali</b>	31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è definitivo	Art. 1 co. 163 della L. 296/2006 (sino al 31.12.2019)
<b>Giudicato</b>	Prescrizione decennale	Art. 2953 c.c.

### 03. LIQUIDAZIONE AUTOMATICA DELLE DICHIARAZIONI

Come riportato nella tabella precedente, la cartella derivante dalla liquidazione automatica delle dichiarazioni è emessa ai sensi dell'**articolo 36 bis DPR 600/1973** o dell'**articolo 54 bis DPR 633/1972** e deve essere notificata entro i termini decadenziali del **31 dicembre del terzo anno successivo** a quello di presentazione della dichiarazione.

**RICORDA:** Per effetto dell'emergenza epidemiologica causata dal virus COVID-19, nel corso dell'anno 2020, sono state introdotte disposizioni di proroga dei termini delle cartelle di pagamento.  
In sostanza **i termini di notifica delle cartelle di pagamento che scadono nel corso del 2020 slittano al 31 dicembre 2021.**

Inoltre **l'articolo 157, comma 3 del DL 34/2020** (Rilancio) prevede ancora che i termini sono prorogati di un anno se relativi:

alle dichiarazioni presentate nell'anno 2018, per le somme che risultano dovute a seguito degli articoli 36-bis e 54-bis;

alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta presentate nell'anno 2017, per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del DPR 917/1987;

alle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'articolo 36-ter.

Riepilogando in tabella.

Periodo d'imposta	Anno in cui è presentata la dichiarazione	Termine per la notifica	Note
2016	2017	31.12.2022	DL 18/2020
2017	2018	31.12.2022	DL 34/2020
2018	2019	31.12.2022	
2019	2020	31.12.2023	
2020	2021	31.12.2024	

## 04. CONTROLLO FORMALE DELLE DICHIARAZIONI

Se deriva da controllo formale la cartella è emessa ai sensi del **36-ter del DPR 600/1973** e deve essere notificata **entro il 31 dicembre del quarto anno successivo** a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Anche in questo caso solo la notifica è soggetta a termini decadenziali, mentre il termine entro cui deve avvenire il controllo è ordinatorio.

Anche in questo caso sono sopravvenute delle proroghe dovute all'emergenza epidemiologica evidenziatasi nel corso del 2020.

L'art. 68 comma 4 del DL 18/2020 prevede che tutti i termini di notifica delle cartelle di pagamento in scadenza **nel corso del 2020 slittano alla fine del 2022**.

**Vediamo in tabella.**

Periodo d'imposta	Anno in cui è presentata la dichiarazione	Termine per la notifica	Note
2014	2015	31.12.2019	
2015	2016	31.12.2022	DL 18/2020
2016	2017	31.12.2022	DL 34/2020
2017	2018	31.12.2023	DL 34/2020
2018	2019	31.12.2023	
2019	2020	31.12.2024	
2020	2021	31.12.2025	

## 05. AVVISI DI ACCERTAMENTO E DI LIQUIDAZIONE

Come noto per gli accertamenti esecutivi imposte sui redditi, IVA, IRAP e per gli accertamenti sui tributi locali, la riscossione degli importi **non avviene mediante ruolo e cartella di pagamento**, ma con affidamento del credito al soggetto deputato alla riscossione.

Dopo la notifica dell'accertamento esecutivo, che deve avvenire entro i consueti termini di decadenza, l'azione di riscossione è soggetta a prescrizione.

Nelle cosiddette **imposte d'atto** (registro, successioni, donazioni, ipotecarie, catastali), l'avviso di accertamento o di liquidazione **va notificato entro termini decadenziali, individuati generalmente dalla legge istitutiva del tributo**.

Esiste però un orientamento fortificato dalla Cassazione con sentenza 24892/2020 ovvero che con l'avviso di liquidazione notificato nei termini venga prescritto nel termine dei dieci anni.

Si rifletta poi che, relativamente alla notifica degli atti esattivi (di rideterminazione delle somme o cartelle di pagamento), a seguito di sentenza non definitiva, essendo la pretesa ancora sub judice, non esistono termini di notifica, né prescrizionali né decadenziali.

Nel caso di sentenze definitiva il titolo non è più il ruolo ma la sentenza che soggiace alla prescrizione decennale.